MATERIALE GIURISPRUDENZIALE

**Diffamazione online**

**Cass. pen., sez. V, 25/01/2021, n. 13979**

**Integra diffamazione pubblicare un post su Facebook in cui si accusa un collega docente di effettuare manipolazioni psicologiche nei confronti degli studenti**

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza ora in esame la Corte d'Appello di Potenza, su impugnazione della parte civile, ha riformato la pronunzia in primo grado nei confronti dell'imputata di assoluzione dal delitto di diffamazione a mezzo Facebook ai danni di un collega professore, per esercizio del diritto di critica, condannandola al risarcimento del danno morale, liquidato equitativamente in Euro 800 oltre che alla rifusione delle spese sostenute nei due gradi di giudizio. […]

CONSIDERATO IN DIRITTO

[…]

2.1 Dopo aver ricostruito l'antefatto, costituito da un acceso litigio tra i due professori avvenuto all'interno dell'edificio scolastico, che - occorre rimarcare - la Corte di appello non pone in discussione nei termini effettivi del suo svolgersi, il Tribunale ha ritenuto che la frase pubblicata dalla giudicabile sulla sua pagina Facebook dovesse essere inserita in suddetta cornice fattuale; dopo la premessa ha osservato che: le espressioni presenti nel testo, pur avendo nella comune accezione linguistica una *vis* dispregiativa nei confronti del destinatario, non si risolvono *stricto sensu* in un attacco personale sul piano individuale, bensì in guisa di una manifestazione di una posizione di pensiero dissenziente dalle metodologie didattiche della parte civile, in un quadro generale di disistima del collega, ai limiti di una ammissibile facoltà di critica, non essendo censurata la persona in sé e per sé. Ha sostenuto il Tribunale che le incriminate espressioni erano state impiegate non tanto per apportare un *vulnus* alla considerazione dell'offeso ma quali strumento per argomentare, anche nell'immediatezza dell'antefatto... un giudizio sulla persona offesa, che, per quanto violento, o *recte*, aspro, rientra nel perimetro della critica.

2.2 L'opposto approdo cui è giunta la Corte di Appello ha valorizzato il limite della continenza nell'esercizio del diritto di critica, giudicato travalicato dall'uso della qualificazione di "essere spregevole" nei confronti del collega, che non è apparso proporzionato e pertinente rispetto al tema della critica ai metodi in insegnamento di un collega, anche perché associata all'accusa di "manipolazioni psicologiche" nei confronti degli studenti, priva di riferimenti a circostanze determinate ed idonea a ledere la dignità professionale di un insegnante.

3. Il Collegio ritiene corretta la decisione della Corte di appello, in armonia con i consolidati principi elaborati da questa Corte sul limite della continenza nella forma espositiva che deve essere rispettato, costituendo uno dei presupposti per il riconoscimento dell'esercizio del diritto di critica. L'elaborazione ermeneutica di questa Corte giunge costantemente ad affermare che in tema di diffamazione l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico in quanto non hanno adeguati equivalenti. Sez. 5, Sentenza n. 15089 del 29/11/2019 Ud. (dep. 14/05/2020) Rv. 279084; Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020 Ud. (dep. 05/06/2020) Rv. 279133; Sez. 5, Sentenza n. 31669 del 14/04/2015 Ud. (dep. 21/07/2015) Rv. 264442.

Nella fattispecie in esame la definizione della parte civile come essere spregevole è univocamente ed esclusivamente interpretabile come offesa personale diretta a screditare non l'operato professionale del professore, ma, all'evidenza, la persona in sé e per sé ; per altro verso il contesto fattuale in cui è avvenuto l'episodio, la lite tra i colleghi in una situazione in cui gli alunni avevano aderito a proteste studentesche contro la riforma Monti della scuola - aspetto sul quale ha insistito la motivazione liberatoria - non è per nulla menzionato nella proposizione ritenuta diffamatoria, nella quale si p fatto unicamente riferimento alla discussione avvenuta tra l'imputata e la parte civile.

3.1 Quanto all'accusa di effettuare manipolazioni psicologiche nei confronti degli studenti, le parole usate risultano del tutto esorbitanti rispetto alla ritenuta finalità di disapprovazione dei metodi di insegnamento adottati dal collega, tema peraltro neppure ben chiarito all'interno delle frasi pubblicate su Facebook, in cui l'espressione è rimasta genericamente formulata, non avendo alcun riferimento a circostanze di fatto determinate, e per questo è stata condivisibilmente giudicata diffamatoria dalla Corte territoriale, poiché idonea a ledere la dignità professionale dell'insegnante.

Sul punto vale la pena aggiungere che la parola manipolazione è definita nel dizionario della lingua italiana Zanichelli in senso figurato come manovra per raggirare, imbrogliare e simili ed ancora come controllo o condizionamento anche in riferimento alle coscienze. Tenendo conto di tale significato, che di certo non può essere sfuggito all'imputata nella sua qualità di professoressa di Liceo, e dell'assoluta mancanza di giustificazioni al suo immotivato uso sul social Facebook - strumento di comunicazione pubblico come meglio si dirà *infra* - espressione probabilmente adoperata per definire le prassi di insegnamento del collega, non può che rinsaldarsi la valutazione di offensività delle espressioni incriminate. Il senso della parola in sé e nel contesto fattuale di riferimento, non può che essere quello di attribuire all'insegnante, per ragioni neppure manifestate, una volontà di condizionamento/controllo delle coscienze dei suoi studenti, volontà che appare, all'evidenza, contraria agli scopi formativi ed educativi che l'ordinamento attribuisce all'insegnamento.

4. Resta da esaminare il profilo di ricorso nel quale si p censurata la motivazione della Corte di Appello per non aver valutato le richieste subordinate fatte dalla difesa della giudicabile in primo grado e non riproposte in ragione dell'accoglimento della principale istanza di assoluzione ex art. 51 c.p..

Quanto alla sussistenza dell'aggravante del mezzo di pubblicità occorre rilevare che la stessa difesa nell'atto di ricorso ha mostrato di conoscere, citandola, la giurisprudenza di questa Corte - alla quale il Collegio intende dar seguito - secondo la quale la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone; tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico. Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 13, Sez. 5, Sentenza n. 4873 del 14/11/2016 Cc. (dep. 01/02/2017) Rv. 269090; Sez. 1, Sentenza n. 24431 del 28/04/2015 Cc. (dep. 08/06/2015) Rv. 264007.

4.1 Quanto alla censura inerente il riconoscimento e la liquidazione del danno morale, che sarebbe privo di giustificazione, va premesso in fatto che la Corte lucana ha riconosciuto alla parte civile di aver sofferto un danno morale a seguito della pubblicazione delle frasi offensive nei suoi riguardi, in considerazione del tenore della frase diffamatoria e delle notevole potenzialità di diffusione derivante dal mezzo usato, liquidandolo in 800 Euro. La giustificazione in proposito assunta dal Giudice del merito non è censurabile in questa sede, poiché in tema di liquidazione del danno non patrimoniale la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, Sentenza n. 35104 del 22/06/2013 Ud. Rv. 257123. Per altro verso si è affermato che la liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una precisa valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del Giudice, che sono incensurabili in sede di legittimità, se contengono anche sommariamente l'esposizione delle ragioni del processo logico che l'ha determinata. Sez. 6 sent. 48461 del 2013, rv 258170.

Va, infine, ricordato che è stato ritenuto legittimo il ricorso alla categoria del notorio ed alle presunzioni nella prova del danno derivante da lesione alla reputazione, considerato che, in base all'"id quod plerumque accidit", si può presumere, che tale lesione abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro. Sez. 5, Sentenza n. 6481 del 28/10/2011 Ud. (dep. 17/02/2012) Rv. 251944.

Alla luce dei principi e delle osservazioni che precedono il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, nonché, per il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che sono liquidate in complessivi Euro tremilaquattrocento oltre accessori di legge.

**Diffamazione e diritto di satira**

**Cassazione penale, sez. V, 07/05/2019, n. 32862**

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 6 marzo 2018, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 26 giugno 2015, con la quale è stata affermata la penale responsabilità di B.M. per il reato di diffamazione, aggravata dalla finalità di discriminazione etnica e razziale, in tale condotta continuata ritenuto assorbito il reato di propaganda di idee fondate sull'odio razziale, contestato sub 2).

1.1. I fatti riguardano le dichiarazioni dell'imputato, all'epoca dei fatti membro del Parlamento Europeo, nel corso di un'intervista resa nell'ambito della trasmissione "(OMISSIS)", andata in onda sulle frequenze di (OMISSIS) l'(OMISSIS) avente ad oggetto l'incontro tenutosi, nello stesso giorno, presso la Camera dei deputati tra il Presidente ed esponenti delle comunità Rom e Sinti italiane.

In particolare, l'iniziativa del Presidente della Camera veniva chiosata con espressioni del seguente tenore "la giornata della demagogia e del fancazzismo, poi con contorno di festival dei ladri", mentre agli ospiti veniva riservata la definizione "quelle facce di cazzo che qualche Presidente della Camera riceve...", concludendo con l'auspicio "speriamo non si portino via gli arredi della Camera, perché lì è pieno di quadri di pregio, di soprammobili...un esamino con l'elenco di tutto quello che c'era prima della visita e di quello che è rimasto lo farei prudenzialmente...l'esperienza insegna".

Siffatta formulazione ottativa veniva preceduta dall'evidenziazione di "una certa cultura tecnologica nello scassinare gli alloggi della gente onesta (che) indubbiamente molti Rom ce l'hanno", "non tutti i Rom sono ladri ma molti ladri sono Rom... una bella percentuale", "i Rom neanche si propongono di lavorare, perché come l'acqua con l'olio loro con il lavoro, in generale...poi c'è qualcuno che lavora, ma come termine generale", "penso quello che pensano tutti: mano alla tasca del portafogli per evitare che te lo portino via, è un riflesso pavloviano, dettato da un'esperienza secolare" fino a concludere "un saluto al popolo Rom glielo mando con una certa tranquillità, e con una certa preoccupazione perché non sono in casa e quindi spero in bene".

1.2. Il Tribunale ha ritenuto assorbito nel delitto - continuato ed aggravato dalla finalità di discriminazione razziale - di diffamazione il reato di cui alla L. n. 654 del 1975, art. 3, comma 1, lett. a) in applicazione della clausola di riserva espressa, che risolve - in presenza dell'idem factum - il concorso apparente di norme incriminatrici, mentre le conformi sentenze di merito hanno escluso la sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, *sub specie* di espressione, in forma satirica, di un'opinione sorretta da intendimento provocatorio, nonché l'esimente dell'immunità ex art. 68 Cost..

[…]

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è solo in parte fondato.

1. Sono infondate le censure sviluppate nel primo motivo di ricorso in punto di (in)sussistenza della causa di giustificazione del diritto di libera manifestazione del pensiero, sotto forma di satira.

1.1. Il ricorrente rivendica l'intenzionale ricorso ad una modalità di espressione irridente e paradossale, finalizzata ad evidenziare caratteristiche comuni alla popolazione Rom sorrette, da un lato, da veridicità, quantomeno per la statistica ricorrenza di imputazioni per reati contro il patrimonio riferibili a soggetti della predetta etnia e, dall'altro, espresse in forma tanto palesemente provocatoria da depotenziarne la portata lesiva dell'onore e della reputazione di soggetti determinati.

Sennonché ad escludere la ricorrenza dell'invocata scriminante basti rilevare come le contestate espressioni non siano state profferite a chiosa di un'indagine giudiziaria, avente ad oggetto fatti illeciti ascritti ad esponenti della predetta etnia, tali da rappresentare - nella prospettiva del dichiarante la concreta dimostrazione di un dato ricorrente, bensì in corrispondenza di un'iniziativa finalizzata a promuovere il senso di appartenenza e l'integrazione sociale delle comunità Rom e Sinti. In presenza di tale dato di contesto, opportunamente valorizzato nelle conformi sentenze di merito, è lo stesso interesse pubblico di quel tipo di esternazioni (p. 1.1. del ritenuto in fatto) che viene a mancare, finendo per porsi la notizia di cronaca quale mero pretesto per l'esternazione di una intenzionale e pervicace invettiva, espressiva di un esplicito disprezzo razziale, affatto ammantata da un "sipario dalla predominante componente ironica", manifestato da un esponente politico nei confronti di una minoranza etnica, di cui invece l'iniziativa tendeva alla promozione.

Non risulta, pertanto, censurabile l'argomentazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata, che ha opportunamente sottolineato la standardizzazione di un lapidario e definitivo giudizio negativo, espresso con toni tali da non essere depotenziato dal contesto satirico e pungente che lo stesso titolo della trasmissione è inteso ad evocare.

Invero, l'esimente del diritto di critica nella forma satirica può ritenersi sussistente quando l'autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false, generalizzanti o, comunque, inconferenti e siano, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale (Sez. 5, n. 4695 del 15/12/2016 - dep. 2017, Zappa, Rv. 269095, N. 3676 del 2011 Rv. 249700, N. 7715 del 2015 Rv. 264064).

1.2. Il lessico utilizzato, inoltre, si pone all'evidenza oltre i limiti della continenza, anche alla stregua dello standard valutativo che si impone nella delibazione dell'espressione satirica.

Anche sul punto la sentenza impugnata resiste alle critiche mosse dal ricorrente, facendo corretta applicazione del principio per cui ai fini del riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 51 c.p., qualora l'esternazione rappresenti una critica formulata con modalità proprie della satira, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo (Sez. 5, n. 37706 del 23/05/2013, P.C. in proc. Rumiz, Rv. 257255 N. 13563 del 1998 Rv. 212994).

Deve, pertanto, essere ribadito il principio per cui in materia di diffamazione a mezzo stampa, se può affermarsi, in via di principio, che la aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità di offendere la reputazione e che la satira è incompatibile col metro della verità, nondimeno essa non si sottrae invece al limite della continenza, poichè comunque rappresenta una forma di critica caratterizzata da particolari mezzi espressivi. Ne consegue che, come ogni altra critica, la satira non sfugge al limite della correttezza, onde non può essere invocata la scriminante ex art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo e dileggio. Peraltro, pur dovendosi valutare meno rigorosamente le espressioni della satira sotto il profilo della continenza, non di meno la satira stessa, al pari di qualsiasi altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona al disprezzo e al ludibrio della sua immagine pubblica (Sez. 5, n. 2128 del 02/12/1999 - dep. 2000, Vespa, Rv. 215475).

Nella delineata prospettiva, né il richiamo al riflesso pavloviano - quale forma di autotutela in risposta ad uno stimolo condizionato - né la riserva di onestà di cui ha beneficiato, per artifizio retorico, una quota minoritaria del popolo Rom appaiono idonei a depotenziare il reiterato e progressivo dileggio, indirizzato alla generalità dei Rom e, di riflesso, agli ospiti in visita alla Camera dei Deputati.

È, pertanto, infondato l'argomento difensivo che, alla stregua della natura della trasmissione, notoriamente satirica, pretende di dimostrare l'inoffensività dell'esternazione, trattandosi di espressioni chiaramente esplicative di disprezzo nei confronti dei componenti, soggettivamente determinati, della delegazione ricevuta presso la Camera dei deputati, oltre che dell'Istituzione ospitante.

2. Il primo motivo di ricorso è, invece, fondato nella parte in cui censura la ritenuta sussistenza del delitto di diffamazione in danno dell'etnia Rom e Sinti, indistintamente considerata.

2.1. Il reato di diffamazione è, invero, costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili (Sez. 5, n. 24065 del 23/02/2016, P.O. in proc. Toscani, Rv. 266861, N. 10307 del 1993, N. 51096 del 2014 Rv. 261422).

Non integrano, pertanto - come rilevato dal ricorrente - il delitto di diffamazione le espressioni (riportate nella seconda parte del p. 1.1. del ritenuto in fatto).

2.2. Le invettive riferite in genere al popolo Rom integrano, invece, il reato previsto dalla L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, comma 1, lett. a), prima parte, originariamente contestato ed erroneamente ritenuto escluso in virtù della clausola di riserva.

Invero, nel caso in disamina la condotta dichiarativa dell'imputato si è articolata in diversi fatti offensivi, parte dei quali rivolti ai membri della delegazione ricevuta dal Presidente della Camera dei Deputati, e parte rivolta indistintamente al popolo Rom.

Di guisa che non ricorre l'unitarietà del fatto ed il concorso apparente di norme, rispetto al quale trova applicazione la clausola di riserva contenuta nella norma evocata, ma ci si trova in presenza di una pluralità di reati che concorrono tra loro, e che possono trovare unitaria riconduzione solo nei termini di cui all'art. 81 cpv. c.p..

Invero, la reiterata insistenza sulla pericolosità sociale di una razza, ribadita da un noto esponente politico persino in conclusione di un'intervista che, per popolarità e audience, risulta seguita da un numero considerevole di persone, s'appalesa del tutto idonea a fomentare ed acuire un generalizzato sentimento di diffidenza e discriminazione.

Palese e reiterato è il richiamo al timore di furti, in abitazione e sulla persona, riferiti esclusivamente all'etnia insistentemente richiamata e tali da ingenerare e rafforzare diffidenza e sospetto presso un numero indeterminato di ascoltatori, anche in ragione della popolarità e dell'autorevolezza dell'intervistato.

In tal senso, l'invettiva contro la popolazione Rom costituisce una "propaganda di idee", in quanto divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni, manifestando una forma di "odio razziale o etnico", che non si limita alla propalazione di un sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, bensì disvela un atteggiamento interiore idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, intendendosi per "discriminazione per motivi razziali" quella fondata sulla qualità personale del soggetto e non - invece - sui suoi comportamenti (Sez. 3, n. 36906 del 23/06/2015, Salmè, Rv. 264376).

E, nel caso in disamina, il contesto richiamato s'appalesa del tutto concludente in punto di accertamento della concreta pericolosità del fatto, alla stregua di una interpretazione degli enunciati elementi normativi che rende evidente la prevalenza dei principi di pari dignità e di non discriminazione rispetto a quello di libertà di espressione.

Il fatto deve essere, pertanto, qualificato ai sensi della L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, comma 1, lett. a), prima parte. […]

3. Sono inconducenti le censure sviluppate nel secondo motivo di ricorso in riferimento all'aggravante di cui alla L. n. 205 del 1993, art. 3, comma 1, del reato di diffamazione sub 1).

3.1. A fronte dell'incontestabile tenore delle espressioni rese da B.M. nell'intervista radiofonica in disamina, incentrata sulla visita di una delegazione di esponenti delle etnie Rom e Sinti alla Presidenza della Camera dei Deputati, il ricorrente ha criticato la ritenuta sussistenza dell'aggravante, richiamando il principio secondo cui non costituisce elemento necessario della fattispecie che la manifestazione d'odio razziale sia destinata o, quantomeno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulativi, inferendone il difetto di volontà di diffusione di un sentimento di odio razziale, a tal fine censurando la mancata contestualizzazione delle dichiarazioni sia in riferimento alle caratteristiche, esplicitamente provocatorie e dissacranti, della trasmissione, che del ruolo politico dell'imputato e della funzione rilevante che la critica - secondo la giurisprudenza sovranazionale richiamata - riveste nell'ambito di una democrazia matura.

Trattasi di rilievi infondati.

3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso - configurabile nel caso di ricorso ad espressioni ingiuriose che rivelino l'inequivoca volontà di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa (Sez. 5, n. 43488 del 13/07/2015, Maccioni, Rv. 264825 - 01) sussiste non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una razza (Sez. 5, n. 7859 del 02/11/2017 - dep. 2018, A., Rv. 272278).

In tal senso, deve essere affermato come, ai fini della configurabilità dell'aggravante, sia necessario che l'azione manifesti un esplicito pregiudizio di inferiorità di una razza, potendo eventualmente declinarsi anche nell'intenzionale esternazione del medesimo sentimento ed alla volontaria provocazione in altri di analogo sentimento di odio fino a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori.

In altri termini, il fine specifico di un incitamento all'odio razziale non è condizione essenziale dell'aggravante in disamina, per la cui integrazione è sufficiente la esternazione di una condizione di inferiorità o di indegnità, attribuita a soggetti determinati e fatta derivare all'appartenenza ad una determinata razza, con conseguente natura di pericolo dell'elemento circostanziale di cui alla L. n. 205 del 1993, art. 3, comma 1.

3.3. Nel caso in esame, l'irridente e volgare espressione (riportata in esordio nella prima parte del p. 1.1. del ritenuto in fatto) rivolta ai membri della delegazione ricevuta dal Presidente della Camera dei Deputati, e l'esplicito ed insistito appellativo di ladri, è stata fondata esclusivamente sulla appartenenza dei medesimi all'etnia Rom e Sinti, come risulta dall'ampio e reiterato richiamo alla generalizzata condizione di illegalità condivisa, per via genetica, dall'intero popolo.

E siffatta valutazione risulta operata - nelle conformi sentenze di merito - proprio valorizzando il contesto complessivo delle dichiarazioni, rese nell'ambito di una trasmissione radiofonica intrinsecamente accessibile ad un numero indeterminato di persone, avente ad oggetto il commento di una iniziativa svolta, ad altissimo livello istituzionale, con evidenti finalità di integrazione della comunità Rom, e non già nell'ambito di una discussione suggerita da eventi criminosi, riferibili a soggetti appartenenti alla medesima etnia.

4. In tal senso, anche il riferimento alle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo in tema di *hate speechs* - richiamate nel ricorso in correlazione al ruolo di parlamentare rivestito dall'imputato, asseritamente svalutato - si appalesa del tutto inconferente, ed anzi di segno decisamente opposto rispetto a quanto asserito dal ricorrente.

4.1. In via generale, la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo si esprime nel senso che la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia "prescritta dalla legge", non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10, par. 2 e non sia "necessaria in una società democratica".

E la necessità dell'incriminazione di ogni forma di incitamento all'odio è stata costantemente ribadita dai giudici di Strasburgo.

Invero, mentre la Convenzione non offre un'espressa definizione di "incitamento all'odio", la Raccomandazione n. (97)20 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 3 ottobre 1997, definisce l'"hate speech" come riferito a "tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza".

Partendo da tale dato enunciativo, la consolidata giurisprudenza della Corte in tema di *hate speech* si esprime, innanzitutto, nel senso che l'istigazione all'odio non richiede necessariamente il riferimento ad atti di violenza o delitti già consumati in danno del ricorrente, in quanto i pregiudizi rivolti alle persone ingiuriando, ridicolizzando o diffamando talune frange della popolazione e isolandone gruppi specifici - soprattutto se deboli - o incitando alla discriminazione, sono sufficienti perché le autorità interne privilegino la lotta contro il discorso razzista, a fronte di una libertà di espressione irresponsabilmente esercitata e che provoca offesa alla dignità e alla sicurezza di queste parti o gruppi della popolazione (Corte Edu, Feret c. Belgio, ric. n. 15615/07, 16 luglio 2009, p. 73).

In secondo luogo, l'identificazione in concreto dell'incitamento alla violenza, secondo la giurisprudenza della Corte Edu, passa attraverso il riscontro di diversi indicatori, tra i quali assume particolare rilevanza il modo in cui la comunicazione è effettuata, il linguaggio usato nell'espressione aggressiva, il contesto in cui è inserita, il numero delle persone cui è rivolta l'informazione, la posizione e la qualità ricoperta dall'autore della dichiarazione e la posizione di debolezza o meno del destinatario della stessa.

4.2. Quanto al fondamento normativo in cui ricade il contrasto all'hate speech nella giurisprudenza della Corte Edu, un approccio risalente suggeriva che le problematiche attinenti alla libertà di parola potessero essere adeguatamente trattate sulla base dell'art. 17.

Secondo tale approccio, la libertà di parola non può essere considerata senza limiti, se esercitata da membri di organizzazioni o partiti che si propongono la distruzione di valori e principi protetti dalla Convenzione, costituendo siffatte condotte un abuso del diritto che giustifica l'ingerenza statuale (Corte Edu, Schimanek c. Austria, ric. n. 32307/96, 1 febbraio 2000; Corte Edu, Ivanov c. Russia,ric. n. 35222/04, 20 febbraio 2007, in tema di antisemitismo; Corte Edu, Norwood c. Regno Unito, ric. n. 23131/03, 16 novembre 2004, in tema di istigazione all'odio religioso).

Nella delineata prospettiva si pone il significativo filone di decisioni di inammissibilità per contrasto con l'art. 17 in tema di ricorsi proposti per allegata violazione dell'art. 10 in materia di istigazione all'odio razziale.

Già la decisione della Commissione Europea dei diritti dell'uomo Glimmerveen (Commissione Europea dei diritti dell'uomo, Glimmerveen e Hagenbeek c. Olanda, ricc. nn. 8348/78 e 8406/78, 11 ottobre 1979) aveva escluso che la condanna per un caso di istigazione alla discriminazione tra i cittadini di diverse etnie costituisse un'indebita interferenza nella loro libertà di espressione, apparendo anzi la condanna, con riferimento all'art. 10, proporzionata e necessaria in una società democratica alla luce dell'art. 17.

Un diverso e più recente approccio suggerisce, invece, che tutti i casi di libertà di espressione siano trattati alla luce dell'art. 10, p. 1, e che ogni ingerenza con il diritto sia vagliata alla luce del test di necessità dell'art. 10, p. 2.

Seguendo questo secondo schema, la Corte ha statuito che espressioni concrete di incitamento all'odio, offensive per individui e particolari gruppi sociali, non ricadono nello scopo dell'art. 10 della Convenzione e, con riferimento agli standard del secondo paragrafo dell'articolo, ha evidenziato come "la tolleranza e il rispetto per la uguale dignità di tutti gli esseri umani costituisce il fondamento di una società democratica e pluralista. In considerazione di ciò, può essere necessario come questione di principio in determinate società democratiche sanzionare o anche precludere ogni forma di espressione che diffonda, istighi, promuova o giustifichi il livore basato sull'intolleranza (inclusa quella religiosa)" (Corte Edu, Gunduz c. Turchia, ric. n. 35071/97, 4 dicembre 2003, p.p. 40-41).

Nel già citato caso Feret, relativo alla condanna penale di un politico per aver tenuto discorsi attinenti ai fenomeni migratori istiganti all'odio verso le comunità musulmane, la Corte ha ribadito che è cruciale, per i politici che si esprimono in pubblico, evitare commenti che possano favorire l'intolleranza, e ha concluso che, nel caso concreto, a sostegno dell'interferenza con la libertà di espressione era riconoscibile un bisogno sociale impellente di proteggere l'ordine pubblico e i diritti della comunità degli immigrati, per evitare disordini e sfiducia verso le istituzioni.

Ancora, in applicazione dell'art. 10, la Corte ha dichiarato che, in generale, le eccezioni alla libertà di espressione vanno interpretate in senso restrittivo, e la necessità di ogni restrizione dev'essere adeguatamente motivata, come ribadito in molti casi coinvolgenti la Turchia. In essi, la Corte ha escluso il bisogno di restringere la libertà di espressione in una società democratica e ha negato che anche articoli di stampa o creazioni di fantasia letteraria costituissero istigazione all'odio, anche quando vi fosse offerta un'immagine particolarmente negativa delle atrocità commesse dalle autorità interne, al punto da provocare un forte risentimento nel lettore (Corte Edu, Alinak c. Turchia, ric. n. 34520/97, 29 marzo 2005), ma senza ricadere in istigazione all'odio nel senso sopra delineato.

4.3. In estrema sintesi, può affermarsi che la Corte EDU esclude il bisogno di restringere la libertà di espressione in una società democratica quando si tratti della promozione di valori coessenziali alla tutela dei diritti dell'uomo, soprattutto in presenza della loro minaccia o restrizione, ritenendo, invece, legittima e necessaria l'ingerenza statuale punitiva in presenza di manifestazioni d'odio funzionali proprio alla compressione dei principi di uguaglianza e di libertà.

Ne deriva cha l'argomentazione difensiva rassegnata sul punto nel secondo motivo di ricorso è inconferente anche sotto tale profilo, in presenza di una mirata, insistita e crescente accentuazione di caratteristiche peculiari di una determinata razza, unitariamente associata all'illegalità mediante un'esplicita equazione disvaloriale, che costituisce espressione di disprezzo ed inferiorità e, in sostanza, di un generalizzato discredito fondato sulla razza.

Come tale integrante l'aggravante contestata.

5. Non è, infine, rilevante nella specie l'invocata applicazione dell'art. 68 Cost..

5.1. Va, al riguardo, rimarcato, alla luce di quanto desumibile dai principi esposti dalla sentenza n. 379 del 1996 della Corte costituzionale, come l'immunità costituisca lo strumento principe per assicurare l'autonomia e la libertà delle Camere e come dunque essa, correlativamente, non possa considerarsi espressione di un privilegio spettante alla persona del parlamentare, ma lo strumento di cui il parlamentare si avvale nell'esercizio e nei limiti dell'esercizio delle relative funzioni, sul quale riposa la relativa ratio giustificativa (sul punto si rinvia anche a Corte Cost. n. 81 del 1975, che affronta il tema connesso dell'immunità riconosciuta dall'art. 122 Cost. in relazione alle attribuzioni dei Consigli Regionali).

Tale individuata ratio giustificativa è stata, con costante indirizzo, confermata dalla Corte costituzionale, anche al fine di definire i limiti dell'immunità, in relazione a manifestazioni suscettibili di più incerta classificazione.

Dopo le sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, la Consulta ha avuto modo di ribadire le proprie valutazioni anche a seguito dell'entrata in vigore della L. 140 del 2003, avente la funzione di dare più concreta attuazione al principio sancito dall'art. 68 Cost. Il richiamo, ivi espresso, a varie tipologie di attività parlamentari si è accompagnato al riferimento ad attività non specificamente tipizzate, qualificate dalla connessione alla funzione di parlamentare, comunque espletata anche al di fuori del Parlamento.

In tal senso, è stato da un lato rilevato come la L. n. 140 del 2003 non si pone al di fuori dei limiti costituzionali nella misura in cui dà attuazione al principio espresso dall'art. 68 Cost., incentrato sullo stretto collegamento con le funzioni (Corte Cost. 120 del 2004) e, dall'altro, affermato che l'insindacabilità è "..una "qualità" che caratterizza, in sè e ovunque, la opinione espressa dal parlamentare, la quale, proprio per il fondamento costituzionale che la assiste, è necessariamente destinata ad operare, oggettivamente e soggettivamente, erga omnes" (sentenza n. 194 del 2011).

In altri termini, dalla riscontrata sussistenza del nesso funzionale ad opera della deliberazione assembleare consegue, quale "deroga eccezionale (...) alla normale esplicazione della funzione giurisdizionale (sentenza n. 265 del 1997), l'insindacabilità di quell'opinione, quale che sia la sede in cui il parlamentare sia (o eventualmente sarà) chiamato a risponderne" (da ultimo Corte Cost. n. 59 del 2018).

Nel segnalare come la legge ordinaria non possa creare ex novo prerogative a vantaggio del parlamentare, diverse ed ulteriori rispetto a quelle risultanti dal vigente assetto delineato dalla Costituzione, la Corte costituzionale (Corte Cost. n. 262 del 2009) ha avuto modo di sottolineare che le immunità si inquadrano nel genus degli istituti diretti a tutelare lo svolgimento delle funzioni di organi costituzionali, sostanziandosi nella protezione di persone munite di status costituzionale, tale da sottrarle all'applicazione delle regole ordinarie: tali prerogative, che possono assumere diverse forme e denominazioni, sono comunque dirette a garantire l'esercizio della funzione derogando al regime giurisdizionale comune.

5.2. Su tali basi l'inquadramento giuridico dell'immunità non può prescindere dal più ampio percorso compiuto dalla Corte costituzionale al fine di delineare la sfera di autonomia delle Camere anche nella classificazione dell'attività del parlamentare, al di fuori delle categorie del diritto comune.

Considerando che l'immunità riguarda non solo la sfera di operatività del diritto penale, ma più in generale concerne l'ambito della responsabilità, sia essa penale, civile o disciplinare, la classificazione dogmatica dell'istituto non risulta agevole.

Appare infatti nel contempo arduo parlare da un lato in termini totalizzanti di incapacità penale, a fronte di un ambito comunque più esteso di irresponsabilità, e dall'altro in termini riduttivi di mera causa di non punibilità, riflettente il dato dell'esonero da sanzione penale (V. ampiamente Sez. 6, n. 40347 del 02/07/2018, Berlusconi, Rv. 273792 - 273791).

In tal senso "la nozione di incapacità penale, intesa quale incapacità di divenire centro di imputazione di situazioni giuridiche rilevanti nel sistema penale, non esprime adeguatamente il fenomeno delineato dalla Corte costituzionale, che inerisce all'esercizio delle funzioni e non coinvolge di per sè la persona del parlamentare, il quale può nondimeno essere soggetto a sindacato ove operi all'esterno di quelle funzioni o in violazione dei limiti ad esse inerenti. D'altronde la nozione di causa di non punibilità non coglie il complesso fenomeno che è alla base di tale non punibilità, non costituente mero esonero da pena, ma convergente risultato di due profili diversi, cioè, da un lato, l'agire con libertà dei fini e senza vincolo di mandato e, dall'altro, l'agire in un quadro costituzionale che non tollera la sua classificazione secondo le regole del diritto comune, ove non emergano frazioni esterne di quell'agire ovvero il coinvolgimento di beni ulteriori o di terzi. Ciò significa che la immunità costituisce in primo luogo il risultato di una causa di imperscrutabilità dell'attività del parlamentare, la quale solo ove posta in essere in violazione dei limiti ad essa propri, in quanto parimenti di rango costituzionale, ovvero tale da non esaurire in sè l'esercizio della funzione o da coinvolgere beni ulteriori, ad essa esterni, risulta classificabile secondo il diritto comune e dunque anche secondo il diritto penale" (ibidem).

In ogni caso, l'effetto finale risulta quello dell'esonero da responsabilità.

In tal senso può condividersi quanto costituisce il risultato di una lunga elaborazione della giurisprudenza di legittimità in sede civile (Cass. Civ. Sez. U. n. 5756 del 12/4/2012, rv. 622041/6220467-01; Cass. Civ., Sez. U. n. 153 del 18/3/1999, 524235-01) secondo cui l'immunità dà luogo ad una causa personale di esonero da responsabilità, ma con la precisazione che tale esonero ha alla sua origine l'esercizio di funzioni che sono intrinsecamente insindacabili e non classificabili, salvo il coinvolgimento di funzioni o beni ulteriori.

Sotto il profilo penale si registra in prevalenza l'affermazione che l'immunità dà luogo ad una causa di non punibilità (Cass. Sez. 5, n. 2384 del 26/11/2010, dep. nel 2011, Napoli, rv. 249501; Cass. Sez. 5, n. 43090 del 19/9/2007, Vendola, rv. 238494; Cass. Sez. 5, n. 8742 del 21/4/1999, Sgarbi, rv. 214649), solo in un caso essendosi affermato che ricorrerebbe una causa di giustificazione (Cass. Sez. 5, n. 38944 del 27/10/2006, Boccassini, rv. 235332), incidente sull'illiceità del fatto.

In tal senso è venuto in rilievo il riferimento alla causa di non punibilità, che non impedisce di valutare il contenuto di illiceità insito nell'azione esterna all'esercizio delle funzioni parlamentari, le quali al di là della non punibilità del soggetto, non possono dirsi a priori immuni dal riscontro di offensività (anche se in concreto potrà talvolta operare l'ulteriore scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca: sul punto si rinvia a quanto osservato da Cass. Sez. U. n. 37140 del 30/5/2001, Galiero, rv. 219651).

Di guisa che non sarà mai predicabile di insindacabilità tale frazione esterna, ma solo il contenuto inerente all'esercizio della funzione, con la conseguenza che, ove tale frazione esterna possa dirsi integrare un fatto illecito, classificabile dal diritto comune, il parlamentare non potrà andare immune da pena: in tal caso, assume rilievo non tanto l'immunità in sè, quanto l'autonomia delle Camere, cui anche l'immunità va ricondotta, imponendo l'insindacabilità e la non classificabilità della condotta, che rientri nell'esercizio della funzione, ma non precludendo la classificazione e l'eventuale perseguibilità della frazione esterna, in primo luogo a carico del soggetto estraneo alle funzioni parlamentari.

In tal senso, va rimarcato come la stessa Corte costituzionale nella fondamentale sentenza n. 379 del 1996, abbia rilevato che "nel sistema costituzionale, in conclusione, si delinea in maniera immediata e certa il confine tra l'autonomia del Parlamento e il principio di legalità. Allorché il comportamento di un componente di una Camera sia sussumibile, interamente e senza residui, sotto le norme del diritto parlamentare e si risolva in una violazione di queste, il principio di legalità ed i molteplici valori ad esso connessi, quali che siano le concorrenti qualificazioni che nell'ordinamento generale quello stesso comportamento riceva (illegittimità, illiceità, ecc.), sono destinati a cedere di fronte al principio di autonomia delle Camere e al preminente valore di libertà del Parlamento che quel principio sottende e che rivendica la piena autodeterminazione in ordine all'organizzazione interna e allo svolgimento dei lavori. Se viceversa un qualche aspetto di tale comportamento esuli dalla capacità classificatoria del regolamento parlamentare e non sia per intero sussumibile sotto la disciplina di questo (perché coinvolga beni personali di altri membri delle Camere o beni che comunque appartengano a terzi), deve prevalere la "grande regola" dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24,112 e 113 Cost.)".

Nel quadro così delineato, si è ritenuto come l'immunità parlamentare ex art. 68 Cost., comma 1, essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, operi, quanto alle dichiarazioni "*extra moenia*", solo quando queste presentino una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e siano cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette "interne" (Sez. 5, n. 21320 del 06/05/2014, P.C. in proc. Gasparri, Rv. 259878), e dunque un nesso funzionale con il concreto esercizio delle funzioni, anche se svolte in forme non tipiche o "extra moenia", purché identificabili come espressione dell'esercizio funzionale (Sez. 5, n. 2384 Rv. 249501, cit.) a tanto non essendo sufficiente né la comunanza di argomenti, né un mero contesto politico cui possano riferirsi (Sez. 5, n. 22716 del 04/05/2010, Marengo, Rv. 247968).

5.4. Alla luce delle evidenziate premesse, del tutto inconcludente s'appalesa il preteso vizio di motivazione prospettato dal ricorrente in riferimento agli interventi effettuati dall'Onorevole B. nel Parlamento Europeo il 20 maggio 2008 in riferimento alla presenza dei Rom in Italia e l'(OMISSIS) in riferimento alle iniziative intese a sanzionare i comportamenti antisociali delle comunità Rom, ponendosi le esternazioni in disamina - per occasione, contenuto, tono e forma - del tutto al di fuori dei temi trattati in sede parlamentare Europea. In quella sede, invero, gli interventi di cui si lamenta la sottovalutazione erano effettivamente orientati - con toni peraltro del tutto congrui - ad affiancare al dibattito sull'inclusione le concorrenti tematiche della sicurezza, mentre è evidente l'eccentricità rispetto a quei temi delle invettive in contestazione, ai primi accomunate solo dall'etnia interessata.

La decisione impugnata s'appalesa, pertanto, incensurabilmente argomentata anche al riguardo.

6. Alla luce delle rassegnate argomentazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano perché proceda alla determinazione del trattamento sanzionatorio in riferimento ai diversi reati concorrenti, con assorbimento nella relativa statuizione del quarto motivo di ricorso.

**Istigazione a delinquere**

**Caso Erri De Luca**

**Tribunale Torino sez. I, 18/01/2016,** **n. 4573**

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 9 giugno 2014, all'esito dell'udienza preliminare, veniva emesso decreto che dispone il giudizio nei confronti di Enrico D.L., in relazione al reato in epigrafe indicato.

All'udienza di comparizione del 28 gennaio 2015, controllata la regolarità della costituzione delle parti, procedendosi in presenza dell'imputato ed autorizzate ex artt. 497 c.p.p. e 147 disp. att. c.p.p. le richieste di ripresa audiovisiva del processo, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento (1); poi il P.M. esponeva i fatti oggetto dell'imputazione che intendeva provare, chiedeva l'esame dei tre testi indicati nella propria lista, nonché l'esame dell'imputato; chiedeva inoltre l'acquisizione della documentazione che produceva, consistente in: sentenze di condanna di primo e secondo grado emesse nei confronti di D. F\*\*\*\* e P. R\*\*\*\*, album fotografico relativo ai fatti oggetto delle citate condanne, copia delle riviste "LAVANDA Note di viaggio contro il TAV" del 15 ottobre 2011,19 febbraio 2012, 29 settembre 2012 e 3 luglio 2013 ed "INVECE Mensile anarchico" dell'ottobre 2013, riproduzione su DVD della trasmissione Otto e Mezzo del 10 gennaio 2015 (contenente intervista all'imputato); opuscoli intitolati TAV Watching del febbraio 2014 (ove si indicano le aziende interessate alla costruzione dell'opera pubblica); copia ulteriore delle dichiarazioni rese dal D.L. all'Huffington Post ed all'ANSA.

La difesa della parte civile esponeva quanto intendeva provare, si riservava il controesame dei testi delle altre parti e chiedeva l'acquisizione della documentazione che produceva, consistente in: scritti ed interviste rilasciate dal D.L. e scritti relativi al passato dell'imputato.

La difesa dell'imputato, a sua volta, esponeva quanto intendeva provare e chiedeva respingersi la richiesta di esame dei testi avanzata dal P.M., in subordine indicando a prova contraria sui testi d'accusa, eventualmente ammessi, L.P. (sulle circostanze su cui sono stati dedotti i testi del P.M. V., B. e P.), L.G\*\*\*\*, I.C. (sulle circostanze su cui sono stati dedotti i testi del P.M. V. e B.), A.T\*\*\*\*, L.M\*\*\*\*, M.T\*\*\*\*, A.p\*\*\*\*, D.I\*\*\*\*, D.F\*\*\*\* (sulle circostanze su cui è stato dedotto il teste del P.M. V.); si riservava il controesame dei testi del P.M. eventualmente ammessi, chiedeva l'esame dell'imputato ed altresì respingersi le produzioni documentali sia del P.M. sia della parte civile.

Il Tribunale ammetteva la sola testimonianza dei testi del P.M. G.P. e M.B. (e di conseguenza le testimonianze a prova contraria dei testi della difesa P., G\*\*\* e C.), respingendo la richiesta di esame del teste del P.M. P.V. (Commissario del Governo e Presidente dell'Osservatorio per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione), ritenuto manifestamente non rilevante rispetto al tenore dell'imputazione, in quanto capitolato su circostanze attinenti al progetto (dal punto di vista politico, organizzativo ed ambientale) per la costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione. Venivano invece ammesse le produzioni documentali del P.M., in quanto vertenti sui fatti oggetto di processo e le produzioni documentali della parte civile, limitatamente alle dichiarazioni rese dall'imputato in interviste e testi scritti sui fatti oggetto di processo. Su accordo delle parti, veniva poi acquisita la denuncia presentata nei confronti dell'attuale imputato, il 10 settembre 2013, da M.R., quale legale rappresentante e direttore generale di L.T.F. S.a.s.

Nella successiva udienza del 16 marzo 2015, si procedeva all'esame dei testi del P.M. G.P. (Primo Dirigente DIGOS Torino) e B.M. (direttore generale di L.T.F.), nonché dei testi della difesa dell'imputato citati a prova contraria su quelli del P.M. appena esaminati, I.C. (direttore di un'associazione in tema di trasparenza appalti e compatibilità ambientale) e L.P. (presidente del Controsservatorio Val Susa). Durante gli esami, venivano prodotti dalle parti: copia delle riviste "LAVANDA Note di viaggio contro il TAV" del 15 novembre 2013 e degli articoli estratti dai siti internet notav.info e finimondo.org (produzioni del P.M.), copia di missive intercorse con M.R. (produzione della difesa di P.C.), decreto di archiviazione G.I.P. Torino del 16 giugno 2009, in processo contro ignoti, per fatti avvenuti in Venaus il 6 dicembre 2005 (produzioni della difesa imputato).

Nell'udienza successiva del 20 maggio 2015, la difesa rinunciava all'esame del proprio ultimo teste L.G\*\*\*\*, con il consenso delle altre parti ed il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva del predetto teste. In seguito, si procedeva all'esame dell'imputato. La difesa della parte civile produceva, durante tale esame, fotografie di scritte "Sabotav" su muri e colonne cittadine, articolo estratto da "Il Fatto Quotidiano"e copia del libro scritto dall'imputato ed intitolato "La Parola Contraria". Veniva, invece, respinta dal Tribunale - in quanto attinente documenti non rilevanti per il processo - la richiesta della difesa dell'imputato di acquisizione di scritti di personaggi famosi di commento al processo al D.L..

Infine, chiusa l'istruzione dibattimentale, il P.M. ed i difensori rispettivamente della parte civile e dell'imputato esponevano le conclusioni sopra indicate, all'esito delle quali, dopo l'ascolto delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato, veniva dichiarato chiuso il dibattimento.

In base agli atti utilizzabili ai fini della decisione, all'esito dell'istruzione dibattimentale, i fatti per cui è processo possono essere ricostruiti nei termini che seguono.

Il 10 settembre 2013, M.R., legale rappresentante e direttore generale di L.T.F. S.a.s. presentava denuncia contro l'attuale imputato E.D.L. per le affermazioni da questi rese in un'intervista rilasciata alla giornalista L.E., il 1° settembre 2013, sull’Huffington Post testata giornalistica online in collaborazione con il "Gruppo Espresso", nonché per le ulteriori dichiarazioni rilasciate, sempre dal D.L., all'ANSA, il 5 settembre 2013. Sosteneva, in particolare, il R. in denuncia (acquisita su accordo delle parti), che tali dichiarazioni sarebbero state "un invito, e cioè un'istigazione a compiere atti illeciti, il sabotaggio della Tav" e, dunque, chiedeva di valutare l'integrazione di eventuali fattispecie di reato, quale quella di istigazione a delinquere di cui all'art. 414 c.p.; da qui, l'inizio dell'attuale procedimento penale.

Quanto alle dichiarazioni rese nell'intervista del 1° settembre 2013 (cfr. in copia in atti), lo stesso articolo pubblicato sulla testata on-line precisava che "Lo scrittore E.D.L., raggiunto al telefono dall'HuffPost, commenta con scarne parole l'accusa che il procuratore G.C. lancia nei confronti degli intellettuali che a sinistra "sottovalutano pericolosamente l'allarme terrorismo" in Val di Susa"".

In particolare, l'episodio che aveva dato causa alle dichiarazioni dell'allora Procuratore Capo di Torino G. C., alle quali rispondeva il D.L. nell'intervista oggetto della denuncia, era da rinvenire in quello verificatosi il 30 agosto 2013 e consistente nell'arresto di due giovani, D.F\*\*\*\* e P.R\*\*\*\*, che trasportavano in auto - come emerge dall'imputazione per illegale detenzione di esplosivi formulata nel processo a loro carico (cfr. sentenze emesse in I e II grado nei confronti di F\*\*\*\* e R\*\*\*\*) - artifici e razzi pirotecnici, petardi, tubi in PVC con un'estremità chiusa da nastro isolante, "diavolina", chiodi, corde, bottiglie di benzina, cesoie da ferro (in numero di quattro), fionde e maschere antigas (cfr. fascicolo fotografico in atti degli oggetti sequestrati). Così delineava il teste P., il contesto nel quale si inseriva l'arresto di F\*\*\*\* e R\*\*\*\*: "...il 30 agosto e quindi siamo più o meno verso la fine dell'estate, un'estate che come dicevo prima era stata caratterizzata dall'arrivo della macchina, della cosiddetta talpa che non era stato digerito bene da una parte del Movimento, venne indetta un'iniziativa sempre presso il cantiere. Questa iniziativa, come avveniva in altre occasioni prevedeva il raduno dei partecipanti nella cittadina di Giaglione, dalla quale si può raggiungere attraverso un percorso di un paio di chilometri circa l'area del cantiere, un lato dell'area del cantiere ... (omissis)... Notammo dei movimenti particolari, attraverso un servizio combinato con l'Arma dei Carabinieri, provocammo il controllo di un'autovettura a bordo della quale c'erano due attivisti del Movimento di matrice Askatasuna credo, che si chiamavano F\*\*\*\* e R\*\*\*\*. Il controllo ebbe esito positivo, nel senso che all'interno dell'autovettura venne trovato molto di quel materiale più tipico utilizzato in occasione degli attacchi, quindi in ragione delle circostanze di tempo, di luogo e di fatto la manifestazione che stava lì per arrivare ed indiscutibili tutti quelli da Venaus stavano andando ad incontrarsi a Giaglione per confluire poi alla manifestazione, vennero trovate ricordo senza ombra di dubbio delle cesoie, cinque bottiglie da un litro e mezzo ciascuna di benzina, gR\*\*\*\* petardi, fuochi d'artificio, tubi che sono stati utilizzati negli attacchi precedenti, compreso quello del 14 maggio, impiegati a mo' di mortaio ed altro materiale che non ricordo e che comunque posso fare riferimento agli atti. A quel punto, dopo questo arresto, l'iniziativa che avrebbe dovuto avere luogo subì una sorta di modifica.. ." (2).

Era lo stesso articolo dell'E. ad indicare, quale premessa e presentazione dell'oggetto dell'intervista al D.L., proprio l'appena decritto episodio relativo all'arresto di F\*\*\*\* e R\*\*\*\*: "ieri altri due ragazzi appartenenti ai No Tav sono stati arrestati mentre trasportavano in macchina molotov, maschere antigas, fionde, cesoie, chiodi a quattro punte e altro materiale destinato, secondo gli investigatori, a danneggiare i cantieri dell'Alta Velocità. È proprio questo ultimo episodio a spingere C. contro i cosiddetti cattivi maestri. D.L. ha letto le dichiarazioni del magistrato ma non si scompone. Non è un uomo loquace, risponde con fermezza e senza appello".

A tale premessa, seguiva l'intervista (dalla quale nel capo di imputazione sono estrapolate alcune frasi, ma che appare opportuno riportare nel suo complesso) rilasciata telefonicamente, il 1° settembre 2013, alla giornalista E., dall'attuale imputato e pubblicata sull’Huffington Post, testata on-line; intervista dal seguente contenuto:

*"E.D.L., ha ragione il procuratore capo di Torino quando paventa il terrorismo No Tav?*

*C. esagera.*

*Forse esagera, ma in macchina i due ragazzi arrestati avevano caricato molotov...*

*(sorride ironicamente) ...Sì, pericoloso materiale da ferramenta. Proprio quello che normalmente viene dato in dotazione ai terroristi. Mi spiego meglio: la Tav va sabotata.*

*Ecco perché le cesoie servivano: sono utili a tagliare le reti. Nessun terrorismo.*

*Dunque sabotaggi e vandalismi sono leciti?*

*Sono necessari per far comprendere che la Tav è un'opera nociva e inutile.*

*Sono leciti anche quando colpiscono aziende che lavorano per l'Alta Velocità come quella di Bussoleno, chiusa per i continui danneggiamenti? Non si rischia un conflitto tra lavoratori e valligiani?*

*La Tav non si farà. È molto semplice.*

*La posizione è chiara. Ma è antitetica a quella presa dal governo.*

*Non è una decisione politica, bensì una decisione presa dalle banche e da coloro che devono lucrare a danno della vita e della salute di una intera valle. La politica ha semplicemente e servilmente dato il via libera.*

*Di questo passo, afferma C., arriveremo al terrorismo. Lei invece quale soluzione propone?*

*Non so cosa potrà succedere. Mi arrogo però una profezia: la Tav non verrà mai costruita.*

*Ora l'intera valle è militarizzata, l'esercito presidia i cantieri mentre i residenti devono esibire i documenti se vogliono andare a lavorare la vigna. Hanno fallito i tavoli del governo, hanno fallito le mediazioni: il sabotaggio è l'unica alternativa.*

*Politicamente come si risolve?*

*Arriverà un governo che prenderà atto dell'evidenza: la valle non vuole i cantieri. E finalmente darà l'ordine alle truppe di tornare a casa*".

In una successiva dichiarazione, resa all'ANSA il 5 settembre 2013, il D.L. rendeva le seguenti dichiarazioni: "Resto convinto che il Tav sia un'opera inutile e continuo a pensare che sia giusto sabotare quest'opera"; dichiarazioni, come spiegato nella stessa nota ANSA, pronunciate da "...E.D.L., commentando la decisione di Ltf di denunciarlo per le affermazioni dei giorni scorsi. "Hanno detto che mi denunceranno? Mi sembra che siamo ancora alla fase delle chiacchiere - sottolinea - come impresa devono aver mandato avanti l'ufficio stampa prima ancora che quello legale... "".

Quelle sopra riportate sono le frasi che hanno portato all'attuale imputazione formulata nei confronti del D.L..

Così ricostruiti i fatti come sopra esposto, ritiene questo Tribunale che sia necessaria una breve premessa in diritto onde rispondere alle questioni poste dalla difesa dell'imputato in punto elementi di frizione che i reati di cui all'art. 414 c.p. (istigazione a delinquere ed apologia di reato) incontrerebbero rispetto al principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.

L'istigazione a delinquere penalmente rilevante, punita dagli artt. 414 co. 1 e 2 c.p. (oggetto di imputazione nel caso in esame), è costituita da un'azione esplicata sulla psiche di altre persone per spronarle a compiere fatti determinati di reato, nella duplice direzione di far sorgere o rafforzare motivi d'impulso oppure di eliminazione o affievolimento di freni inibitori (cfr. nozione in Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 347 del 6.04.1971 ud., dep. 30.09.1971), rv. 119131, Ozzo). Il co. 3 dell'art. 414 c.p. disciplina, invece, un'altra fattispecie di reato, costituita dall'apologia di reato, ossia quella condotta di esaltazione di un fatto illecito o del suo autore con l'intento di propaganda, con lo scopo di spronare o eccitare altri all'imitazione o, quantomeno di eliminare la ripugnanza verso il fatto medesimo od il suo autore; dunque, trattasi di una forma di "istigazione indiretta".

Per il reato di istigazione a delinquere (ma anche per quello di apologia), il profilo di maggior rilievo attiene al rapporto che la condotta del soggetto agente deve avere con l'oggetto dell'istigazione, ossia il requisito dell'idoneità della condotta a turbare l'ordine pubblico; elemento che costituisce il vero e proprio punto di confine fra la libertà di manifestazione del pensiero e l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico.

Infatti, nelle pronunce più risalenti nel tempo, il delitto di istigazione a delinquere è stato ricostruito in chiave di pericolo presunto e, solo a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 65/1970 e 108/1974, è divenuto maggioritario l'orientamento giurisprudenziale che individua nei delitti di cui all'art. 414 c.p. (istigazione a delinquere e apologia) dei reati di pericolo concreto. Sul punto, del tutto netta è la motivazione di Cass. Pen. Sez. I, sent. 10641 del 3.11.1997 ud., dep. 22.11.1997, imp. Galeotto (est. Canzio), nella quale si afferma chiaramente che: "Non puo' seriamente dubitarsi che, da un lato, la libertà di manifestazione del pensiero non possa ritenersi assoluta, ma debba trovare limiti nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nella esigenza di prevenire o far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce anch'essa una finalità immanente dell'ordinamento statale, e che, dall'altro, le fattispecie punibili di apologia di reato e di istigazione a delinquere non siano quelle che si estrinsecano in una semplice manifestazione di pensiero diretta alla propalazione di dottrine promuoventi l'abbandono di norme incriminatici, attraverso la dimostrazione del loro disvalore sociale o morale, bensì solo quelle che, per le modalità in cui vengono compiute, presentano una forza di suggestione e di persuasione tali da poter stimolare nel pubblico la commissione di altri delitti del genere di quello oggetto della apologia e dell'istigazione: la linea di demarcazione fra la libertà di manifestazione del pensiero e i delitti di istigazione e di apologia è segnata dunque dall'elemento della concretezza del pericolo, che la condotta dell'agente abbia provocato all'interesse protetto dalla norma incriminatrice (Corte costituzionale, sentt. n. 65 del 1970 e n. 108 del 1974). Va ribadito quindi il principio reiteratamente affermato che, perché possa ravvisarsi la stessa materialità del delitto in questione, occorre che sia posta in essere pubblicamente la propalazione di propositi aventi ad oggetto comportamenti rientranti in specifiche previsioni delittuose, effettuata in maniera tale da potere indurre altri alla commissione di fatti analoghi: di talché è indefettibile l'idoneità dell'azione a suscitare consensi e a provocare "attualmente e concretamente" - in relazione al contesto spazio-temporale ed economico sociale ed alla qualità dei destinatari del messaggio - il pericolo di adesione al programma illecito .... [omissis] ...Orbene, se è necessario che la condotta vietata presenti anche un contenuto immediatamente offensivo per il bene tutelato, in quanto solo il requisito di una concreta offensività per tale interesse riesce a superare e neutralizzare le garanzie poste dal sistema costituzionale a tutela della libertà di manifestazione del pensiero e della critica, appare impropria l'affermazione del giudice di merito, ancorata ad un meno recente ed ormai superato indirizzo giurisprudenziale (Cass., 18.0.1983, Bonanno; 11 dicembre 1981, Scuderi; 10 marzo 1981, Menghini; 15 dicembre 1980, Papini), secondo cui il reato di istigazione "è un reato formale o di mera condotta con evento di pericolo presunto, in quanto per esso non è richiesto il verificarsi né del danno temuto, né di una concreta situazione di pericolo"."

Dunque, la riconducibilità della fattispecie di istigazione a delinquere di cui all'art. 414 co. 1 e 2 c.p. (al pari di quella dell'apologia di cui al co. 3, ricostruita come una "istigazione indiretta") nell'alveo dei reati di pericolo concreto è oramai affermazione prevalente nella giurisprudenza di legittimità più recente, in quanto unica lettura che consente di ravvisarne la compatibilità con il principio dell'art. 21 Cosi, in un equilibrato bilanciamento di interessi rispetto alla tutale dell'ordine pubblico (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, sent. n. 26907 del 5.06.2001 Ud., dep. 3.07.2001, rv. 219888, Vencato: "Il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 cod. pen., è reato di pericolo concreto e non presunto; pertanto l'esaltazione di un fatto di reato o del suo autore finalizzata a spronare altri all'imitazione o almeno ad eliminare la ripugnanza verso il suo autore non è, di per sé, punibile, a meno che, per le sue modalità, non integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato"; cfr. Cass. Pen. Sez. 1, sent. n. 25833 del 23.04.2012 ud., dep. 4.07.2012, rv. 253101, Testi: "L'esaltazione di un fatto di reato, finalizzata a spronare altri all'imitazione integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per le sue mobilità, sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato"; Cass. Pen. Sez. I sent. 7842 del 20.01.2015, dep. 20.02.2015: "... è indefettibile l'accertamento in ordine alla idoneità dell'azione posta in essere dall'imputato a suscitare consensi ed a provocare "attualmente e concretamente" - in relazione al contesto spazio-temporale ed economico-sociale ed alla qualità dei destinatari del messaggio - il pericolo di adesione al programma illecito").

Posto questo primo dato, la valutazione della sussistenza o meno del requisito della "concretezza" del pericolo in relazione alla condotta ascritta all'imputato "non può prescindere dalle stesse modalità del comportamento tenuto dal soggetto attivo, sì che il giudice di merito deve individuare il perché la condotta incriminata - assistita da c.d. dolo istigatorio, consistente nella coscienza e volontà di turbare l'ordine pubblico o la personalità dello Stato - sia da ritenersi dotata di forza suggestiva e persuasiva tale da poter stimolare nell'animo dei destinatari la commissione dei fatti criminosi propalati o esaltati (Cass., Sez. I, 25 settembre 1992, De Maria, Giur. it., 1993, II, 586; 27 settembre 1991, Mazzucchelli, Cass. pen., 1993, 1715, rv. 188454; 23 giugno 1988, Struwe; 14 giugno 1988, Pierattini, Foro it., 1989, II, 147; 6 aprile 1988, Gallo, Cass. pen., 1990, 850; 12 maggio 1986, Pizzarelli)" - cfr. Cass. Pen. 10641/1997, Galeotto, sopra citata.

Ovviamente nessun rilievo riveste la circostanza che l'istigazione non venga accolta e non si traduca nella commissione di reati (ipotesi nella quale ci si troverebbe a varcare i limiti del concorso morale nel reato commesso dai soggetti che hanno recepito l'istigazione), posto che è penalmente rilevante l'istigazione che, sulla base di un giudizio ex ante e in concreto, si riveli idonea a indurre, in un intervallo temporale ristretto, certuno a commettere un reato. Sul piano dell'accertamento dell'idoneità, un ruolo centrale è svolto dall'elemento della contiguità temporale tra istigazione e possibile commissione del reato istigato, in quanto è di immediata comprensione che quanto più la prospettiva della realizzazione del fatto si allontani nel tempo, tanto meno la condotta risulterà concretamente pericolosa.

Occorre dunque valutare, sulla base degli esiti dell'istruttoria dibattimentale, l'idoneità della condotta ascritta al D.L. (pronuncia delle frasi sopra ricordate nell'intervista all'Huffington Post ed all'ANSA) a suscitare consensi ed a provocare "attualmente e concretamente" - come indicato dalla Suprema Corte, in relazione al contenuto del messaggio, al contesto spazio-temporale ed economico-sociale ed alla qualità dei destinatari del messaggio - il pericolo di adesione a quanto dichiarato.

Il primo elemento che deve essere valutato è il contenuto del messaggio veicolato dalle parole del D.L., nell'ambito di una lettura integrale (necessaria come indicato dalla giurisprudenza; vedi Cass. Pen. Sez. I, sent. 40552 del 7.10.2009, dep. 20.10.2009, Golisano) dell'intervista rilasciata il 1° settembre 2013 all'Huffington Post e poi delle frasi riportate neh'ANSA del 5 settembre 2013 che sono sostanzialmente una ripetizione del concetto già espresso il precedente 1° settembre.

Come sopra spiegato, le frasi dell'attuale imputato riportate nell'imputazione, vengono pronunciate, nell'intervista rilasciata all'E., per commentare l'arresto di F\*\*\*\* e R\*\*\*\*, per possesso di materiale esplosivo e di altri oggetti, quali quattro cesoie. Il D.L., nella prima parte delle sue affermazioni, durante l'intervista, compie una svalutazione complessiva del gesto degli arrestati, definendo ironicamente il materiale sequestrato ai due, quale "...pericoloso materiale da ferramenta. Proprio quello che normalmente viene dato in dotazione ai terroristi". Nel continuare la frase, il D.L. afferma: "Mi spiego meglio: la Tav va sabotata. Ecco perché le cesoie servivano: sono utili a tagliare le reti. Nessun terrorismo". Dunque, le parole "le cesoie servivano" e "sono utili tagliare le reti", inserite nel contesto in cui sono pronunciate, appaiono più un commento al fatto che le cesoie sarebbero state utili (da qui l'uso dell'imperfetto "servivano") ai due arrestati in quanto idonee a "tagliare le reti" (3) e non per compiere atti, a suo parere, riconducibili all'ambito del terrorismo, tanto che lo stesso conclude la frase proprio con "Nessun terrorismo". Il D.L., in sede di esame, dà proprio questa spiegazione delle parole da lui pronunciate: "avevo ragione di pensare e di ribadire che non c'entrava nessun terrorismo in quella comunità. Avv. Difensore, Vitale - Quindi era questo il pensiero che lei ritenne di veicolare con quell'intervista? Imputato, D.L. E. -Sì, certo." (4).

A fronte di tale dato, va però evidenziato che l'accostamento, nell'ambito della stessa frase, del concetto che "la Tav va sabotata", rispetto all'indicazione che le cesoie sequestrate a F\*\*\*\* e R\*\*\*\* il 30 agosto 2013 erano "utili a tagliare le reti", specie se lette assieme alla frase pronunciata sulla domanda successiva "Dunque sabotaggi e vandalismi sono leciti?", "Sono necessari per far comprendere che la Tav è un'opera nociva e inutile", possono anche condurre ad interpretare il senso del discorso come volto a giustificare il "sabotaggio" dell'opera TAV, tramite danneggiamenti con le cesoie (non con altri mezzi che sicuramente non vengono citati nella parole del D.L.) e non mediante le altre modalità lecite alle quali il termine "sabotare" puo' riferirsi, come ricordato dall'imputato: "Ho usato il termine: "La TAV va sabotata", comunque il verbo sabotare secondo il dizionario della lingua italiana ha numerosi significati. Il primo che risulta è quello di danneggiamento materiale. Gli altri, invece, estesi ad altro significato, coinvolgono il verbo intralciare, ostacolare, impedire. Quindi ritengo di aver detto che la TAV, questa linea di presunta alta velocità si tratta di modesta accelerazione tra Lione e Torino da costruire, vada impedita, ostacolata e intralciata e perciò di fatto sabotata" (5).

L'interpretazione delle frasi del D.L. come una giustificazione del "sabotaggio" dell'opera TAV, effettuata tramite danneggiamenti con le cesoie da compiersi in area di interesse strategico, è una di quelle possibili, emergenti dal senso delle parole usate, anche se è espressamente smentita, durante l'esame, dallo stesso imputato che, alla precisa domanda del Pubblico Ministero se l'opera di ostacolo, di intralcio, di sabotaggio andasse "...fatt[a] con le cesoie e le molotov?", risposto: "Evidentemente no. Opera di ostruzione, impedimento e ritardo, intralcio di quest'opera dura da più di 20 anni da parte di una comunità della Valle di Susa unanime che conquista una unanimità e [con] ostruzione, impedimento e ostacoli [è] riuscita a sabotare finora quest'opera. Se si fosse trattato di sabotare quest'opera con cesoie, quest'opera sarebbe già stata fatta da un pezzo" (6).

Dunque, l'analisi del messaggio veicolato dalle frasi del D.L. oggetto di imputazione è di per sé non univoca, posto che, nell'interpretazione datane dallo stesso imputato in udienza, il termine "sabotare" non è indicativo del ricorso a mezzi penalmente illeciti, come dallo stesso sostenuto: "...lo sciopero è esattamente questo: il sabotaggio della produzione. Si incrociano le braccia, si rifiuta di fare il lavoro assegnato e si danneggia, si sabota la produzione. Dunque, ho del verbo sabotare e dell'azione di sabotaggio molti significati ai quali ho partecipato personalmente che considero nobili, giusti e necessari" (7).

D'altronde, si è già osservato che il tenore letterale delle parole può portare a ricollegare il termine "sabotare" al danneggiamento delle reti del cantiere TAV mediante l'uso di cesoie; dunque, come richiamo ad un fatto di rilievo penale.

Occorre, quindi, analizzare il contesto spazio-temporale ed economico-sociale nel quale le frasi sono state pronunciate, nell'intervista e nella dichiarazione all'ANSA.

Come si è sopra spiegato, la giurisprudenza richiede, per l'integrazione del reato di istigazione (sia nella forma diretta che indiretta) che le frasi vengano pronunciate in un contesto, ove per ragioni contingenti, è immediato ed attuale il rischio che il messaggio istigatorio eserciti la propria forza suggestiva e persuasiva verso lo stimolo nell'animo dei destinatari alla commissione dei fatti criminosi propalati. Ciò, in quanto, è di immediata comprensione che, quanto più la prospettiva della realizzazione del fatto si allontani nel tempo, tanto meno la condotta risulterà concretamente pericolosa. Ed è sempre dalla giurisprudenza di legittimità che ricava il significato dei requisiti dell'"attualità e concretezza". Infatti, è stata riconosciuta l'istigazione a delinquere:

- nell'esposizione, in occasione di un incontro di calcio fra squadre con accese tifoserie, che più volte erano trascese in atti di violenza con coltelli, di uno striscione con la scritta "sotto l'ombra del cappello non ti fa capire se tira fuori il suo coltello o ti chiede come stai" con in calce la sigla B.I.S.L., dal significato "basta infami solo lame" (Cass. Pen. Sez. 1, sentenza n. 25833 del 23.04.2012 Ud., dep. 4.07.2012, rv. 253101, Testi);

- nel caso in cui "...nel corso di un consiglio comunale nel quale il ... consigliere di opposizione..., durante una pausa di sospensione della seduta, era intervenuto al microfono, parlando alla folla, più di cento persone, che aveva invaso l'aula, ed aveva invitato i manifestanti ad occupare la tendopoli realizzata dal comune per ospitare un campo nomadi ed a spostare la protesta in quel luogo. Successivamente era intervenuto dalla finestra del palazzo comunale, per calmare gli animi della folla che cercava di entrare, ed aveva ribadito la necessità di spostare la protesta al campo allestito dal comune. La protesta, spostatasi nel campo nomadi, era degenerata, tanto che i manifestanti avevano bruciato le tende e devastato il campo allestito dal Comune" (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 40684 del 16.10.2008, dep. 31.10.2008);

- nel caso di un soggetto che "commentando un articolo apparso su un sito specializzato nella pubblicazione di "crimini degli immigrati" nel quale si parlava di un tentativo di stupro in danno di donna italiana da parte di un africano", aveva "pubblicato sul proprio profilo del social network Facebook la frase "mai nessuno che se la stupri, così tanto per capire cosa puo' provare la vittima di questo efferato reato, vergognai" accompagnata dalla fotografia di C.K., ministro dell'integrazione, in tal modo istigando a commettere violenza per motivi razziali"; fatto nel quale la Suprema Corte aveva precisato che, si era tenuto in conto il "...contesto nel quale ciò è avvenuto, caratterizzato da un acceso dibattito relativo ad un episodio di violenza sessuale in danno di donna italiana da parte di un africano" (cfr. Cass. Pen. Sez. I, sent. 42727 del 22.05.2015 ud. dep. 23.10.2015, Valandro);

- è stato riconosciuto il reato di apologia nel caso di "pubblicazione, in un periodico di ispirazione anarchica, di tre articoli dedicati alla descrizione di altrettanti attentati a impianti di pubblica utilità, nonché a stabilimenti industriali, e connotati da una forte esaltazione dei fatti, capace di far sorgere il pericolo di ulteriori reati e di turbare l'ordine pubblico"; (cfr. Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 11578 del 17.11.1997 ud., dep. 15.12.1997, rv. 209140).

Dunque, dalla pur breve analisi giurisprudenziale sopra riportata, emerge che il contesto nel quale si calano le parole dal contenuto istigatorio viene valutato dalla giurisprudenza in senso alquanto stringente: il reato di istigazione (diretta o indiretta), nella citate pronunce più condivisibili, viene ritenuto integrato nei casi in cui le parole si calano in un contesto che è particolarmente predisposto al recepimento di un messaggio istigatorio specifico: quali l'invito ad occupare il campo nomadi fornita da un consigliere comunale, rispetto ad una folla in tumulto che sta protestando in Comune proprio contro Y allestimento del campo; quale uno striscione provocatorio sull'uso di coltelli, rispetto ad uno stadio di calcio ove sono presenti tifoserie in acceso conflitto e che già hanno fatto uso di coltelli; quale una frase incitante allo stupro di un ministro, effigiato nella foto allegata, per ragioni razziali, postata in rete a seguito di un dibattito, su sito specialistico, sui crimini degli immigrati; quale la descrizione ed esaltazione di attentati a impianti di pubblica utilità ed a stabilimenti industriali, in un periodico di ispirazione anarchica.

Ben diverso è il contesto nel quale si calano le parole del D.L., ossia un'intervista resa ad una testata on-line che collabora con il gruppo Espresso e che si occupa dei più svariati temi di attualità ed all'ANSA, entrambi mezzi diretti ad un pubblico nazionale, del tutto variegato e che non ha un particolare interesse verso il tema dell'opera TAV (sia in senso favorevole che in senso contrario), più sentito principalmente nella zona della Val di Susa. Dunque, non trattasi di dichiarazioni rese su testate locali dell'area valsusina o di ispirazione anarchica e, di conseguenza, dirette a destinatari più propensi al recepimento anche di un eventuale messaggio istigatorio. Ed, infatti, il contenuto delle dichiarazioni del D.L., per quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, non è stato né pubblicato, ma neppure recepito o anche solo commentato (pur essendo irrilevante ai fini della configurabilità del reato che l'istigazione venga raccolta dai destinatari), nelle riviste legate all'area di protesta contro l'opera TAV, come quelle prodotte in atti "LAVANDA Note di viaggio contro il TAV" ovvero nelle riviste di ispirazione anarchica quale la rivista "INVECE Mensile anarchico", ovvero nei siti internet notav.info efinimondo.org, parimenti legati alle stesse aree.

Deve tenersi conto, poi, anche del momento storico nel quale le parole del D.L. giungono, come ben descritto dal teste P., ossia nel periodo di agosto/inizio settembre 2013, nel quale non vi è un particolare e più accentuato fermento - rispetto a quello che è in corso dal 2011 - attorno alle reti del cantiere TAV. Come raccontato dal teste P., a partire al 27 giugno 2011 (data della ripresa dei lavori per la costruzione del TAV), era avvenuta una serie svariata di episodi di violenza, dal gennaio 2012, più violenti (P.: "in ragione della robustezza, della resistenza delle difese, gli attacchi sono stati sempre più violenti. Voglio dire, meno iniziative di carattere collettivo, popolare, ovvero passeggiate come venivano definite, quindi si assisteva o a delle passeggiate pacifiche, quindi ordinaria attività da parte degli attivisti del Movimento, molte di queste attività, soprattutto quelle in orario serale che andava verso il notturno poi terminavano con degli attacchi veri e proprio al cantiere, ovvero attacchi all'improvviso, intendo dire attacchi non all'esito di attività di manifestazioni" (8)); tra questi, i fatti del 21 luglio 2012 con lancio di bombe carta verso le Forze dell'Ordine, i gravissimi episodi avvenuti nella notte fra il 13 ed il 14 maggio 2013 con lancio di molotov nel cantiere ed incendio di un mezzo e gli attacchi al cantiere, respinti dalle Forze dell'Ordine, del 10 e del 19 luglio 2013. Da tale data, secondo il racconto del teste P., non vi erano stati più episodi particolarmente rilevanti di attacco al cantiere, grazie anche all'attività di controllo operato dalle Forze dell'Ordine. Lo stesso P. precisava di non avere notato un particolare incremento numerico nei reati commessi a partire dal 1° settembre 2013 rispetto a quelli del compiuti nel periodo precedente, iniziato nel 2011 ("dal punto di vista strettamente numerico non credo che ci siano delle grosse differenze" (9)). Vi erano stati, nell'agosto-settembre 2013, fatti ulteriori - rispetto a quelli già avvenuti con continuità sia nel 2012 che nei primi sette mesi del 2013 (e descritti anche a pag. 5 della rivista INVECE) - di natura incendiaria (un incendio di mezzi presso la Geomont di Bussoleno, avveniva nella notte tra il 30 ed il 31 agosto 2013), commessi presso società che operavano nel cantiere (10).

Dunque, le dichiarazioni del D.L. non si collocano in un momento temporale particolare, rispetto a quanto già avvenuto dal giugno 2011 in poi, in relazione alla situazione dell'ordine pubblico legata al danneggiamento delle reti del cantiere TAV.

Da ultimo, il D.L. emerge dalle dichiarazioni del teste P. (11) come soggetto che non viene mai identificato tra coloro che partecipano agli episodi violenti e neppure tra coloro che vi prendono parte non attivamente; è altresì scrittore che non pubblica articoli o scritti % rilascia interviste su riviste o fogli di settore, quale L. ed I., teorizzanti l'opposizione violenta alla TAV. Ne consegue che lo stesso non risulta - dall'istruttoria svolta -neppure come un personaggio che gode di un particolare seguito tra gli oppositori violenti dell'opera TAV.

In definitiva, anche a voler individuare una connotazione istigatoria (non univoca) nelle parole del D.L. indicate in imputazione, non si ritiene che stesse, per il contesto ed il momento (come sopra decritti) nel quale vengono pronunciate, possano ritenersi idonee ad istigare "attualmente e concretamente" qualcuno al compimento di reati di danneggiamento mediante l'uso di cesoie o di ingresso nell'area del cantiere di interesse strategico nazionale.

Ne consegue, la pronuncia assolutoria, ai sensi dell'art. 530 co. 1 c.p.p., perché il fatto non sussiste.

La complessa ricostruzione giuridica effettuata induce ad indicare in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi della sentenza.

**Apologia di terrorismo**

**Cass. pen. sez. I, 27/01/2021, n. 11581**

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23.06.2018 la Corte d'assise di Napoli condannava l'imputato K.M.K.E. alla pena di anni otto di reclusione, oltre pene e statuizioni accessorie, per il delitto di cui all'art. 270 bis c.p. ascritto al capo A della rubrica, ritenendo in esso assorbito l'ulteriore reato di cui all'art. 414 c.p., aggravato dalla finalità di terrorismo, contestato al capo B, fatti commessi a partire dal 12.09.2014 con condotta permanente.

2. A seguito di appello dell'imputato, la Corte d'assise d'appello di Napoli, con sentenza pronunciata il 5.07.2019, ha assolto il K. dal reato associativo di cui al capo A perché il fatto non sussiste; e ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in relazione al delitto di apologia, attraverso strumenti telematici, dell'associazione con finalità di terrorismo internazionale di matrice islamica denominata Isis di cui al capo B, commesso fino al (OMISSIS) mediante le condotte ivi descritte, previo assorbimento dell'aggravante contestata ex D.L. n. 625 del 1979, art. 1 in quella di cui all'art. 414 c.p., comma 4, in anni sei mesi quattro di reclusione, applicando la pena accessoria di cui all'art. 32 c.p., comma 2 e confermando nel resto la sentenza appellata.

3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato K.M.K.E., a mezzo del difensore, deducendo due motivi di doglianza.

3.1. Col primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata assoluzione dell'imputato anche dal reato di cui al capo B.

Sotto un primo profilo, la difesa censura le argomentazioni con cui i giudici di merito avevano ritenuto riconducibili all'imputato l'utenza telefonica (OMISSIS) e il profilo facebook Ka.Od., rilevando l'assenza di accertamenti sulla effettiva utilizzazione in via esclusiva della predetta utenza da parte del K., che non era mai stato fermato per controlli dalla p.g. e rinvenuto in possesso del telefono cellulare black-berry servito da quella utenza; lamenta che il citato profilo facebook era stato attribuito all'imputato sulla sola base dell'asserita intestazione a lui dell'utenza telefonica alla quale il profilo era associato, nonostante l'incertezza e l'approssimazione di quanto riferito sul punto dall'imam della moschea di (OMISSIS), frequentata dal K..

Sotto un secondo profilo, la difesa denuncia l'assenza di elementi in grado di dimostrare la portata e la potenzialità di condizionamento altrui di quanto postato sul profilo facebook ritenuto riconducibile all'imputato, non essendo emerso nemmeno il numero di amici/follower del profilo stesso, a fronte di una quantità invece assai ridotta di condivisioni e apposizioni di "like"; censura, pertanto, l'assenza nella sentenza impugnata di motivazioni a sostegno della condotta, contestata al K., di aver incoraggiato e diffuso una campagna di "antioccidentalismo", rilevando che l'apologia di reato non può concretizzarsi nella mera manifestazione pubblica della propria opinione critica negativa, né tantomeno nell'esprimere apprezzamento verso l'autore di una condotta illecita già verificatasi, ma esige che la pubblica esaltazione sia idonea a provocare la concreta possibilità della commissione di ulteriori reati da parte dei destinatari del messaggio apologetico; richiama i principi affermati dalla Consulta nella sentenza n. 65 del 1970.

[…]

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.

2. La doglianza dedotta nel primo motivo di impugnazione con riguardo alla individuazione nell'imputato dell'autore delle condotte incriminate è inammissibile, perché generica e articolata nei termini di una mera censura di fatto, che neppure si confronta con le argomentate motivazioni spese sul punto dalla sentenza impugnata.

La Corte distrettuale ha dato conto, in modo coerente e puntuale, del fatto che gli inquirenti non si sono limitati ad acquisire, presso i gestori del social media facebook e della telefonia wind, il dato formale dell'associazione dell'account e del profilo facebook registrati col nome Ka.Ed. - sul quale sono stati postati i messaggi e i file di ritenuta natura apologetica - all'utenza cellulare ((OMISSIS)) intestata all'imputato (identificato sulla base della domanda di permesso di soggiorno presentata al commissariato di p.s. di (OMISSIS)); ma hanno anche accertato materialmente, mediante appositi servizi di contestuale monitoraggio telefonico e osservazione diretta sul territorio, che il soggetto che utilizzava in via continuativa la predetta utenza cellulare, associata a un apparecchio blackberry curve 3G 9300 nel quale é stato successivamente inoculato uno spy-virus, spostandosi con esso e conversando a bordo dell'autovettura tg (OMISSIS) (il cui abitacolo era stato sottoposto ad intercettazione ambientale), corrispondeva proprio alla persona dell'imputato, il quale tra l'altro aveva espressamente confermato le proprie generalità a un operatore della wind in occasione di una chiamata telefonica intercettata il 16.02.2015 sempre sulla stessa utenza.

Soprattutto, il motivo di ricorso non si confronta minimamente col dato processuale, riportato dalla sentenza impugnata alle pagine 21 e seguenti, per cui lo stesso imputato ha ammesso, in sede di interrogatorio, la paternità del profilo facebook Ka.Ed. e la condivisione su di esso di immagini e video a favore dell'Isis, non contestando perciò la materialità delle relative condotte, ma limitandosi a giustificarle con l'assunto di aver supportato l'Isis soltanto fino al momento in cui si era reso conto che le sue azioni coinvolgevano anche i civili, e sminuendo la gravità del proprio operato con l'affermazione che condividere i post inneggianti all'Isis era come "giocare a playstation".

Il motivo di doglianza, manifestamente infondato laddove censura un vizio di motivazione palesemente inesistente, omette dunque qualsiasi reale confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, risolvendosi perciò in una mera riedizione del corrispondente motivo d'appello, ciò che rende generica la censura e ne determina l'inammissibilità, in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la natura aspecifica della doglianza, che discende dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione gravata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; Sez. 4 n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849).

3. Anche la doglianza diretta a contestare, nell'ambito del primo motivo di ricorso, la configurabilità del reato di cui all'art. 414 c.p., comma 3, nella condotta attribuita all'imputato non merita accoglimento.

3.1. Costituisce principio acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che i reati di istigazione a delinquere e di apologia di delitto, puniti all'art. 414 c.p., commi 1 e 3, costituiscono fattispecie di pericolo concreto e richiedono perciò per la loro configurazione un comportamento che sia concretamente idoneo, sulla base di un giudizio ex ante, a provocare la commissione di delitti (Sez. 5 n. 48247 del 12/09/2019, Rv. 277428); l'accertamento concreto se l'esaltazione apologetica di un fatto di reato sia idonea, per le sue modalità, a provocare la commissione di delitti, e dunque a integrare il reato di cui all'art. 414 c.p., è riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Sez. 1 n. 25833 del 23/04/2012, Rv. 253101).

Con specifico riguardo all'apologia di delitti di terrorismo effettuata attraverso strumenti informatici o telematici, oggetto dell'imputazione ascritta al K., è stato affermato il principio per cui è idonea a integrare il reato la condotta di chi condivida su social network (quale, nella specie, Facebook) link a materiale jihadista di propaganda, anche senza pubblicarli in via autonoma, in quanto, potenziando la diffusione di detto materiale, tale condotta accresce il pericolo non solo di emulazione di atti di violenza ma anche di adesione, in forme aperte e fluide, all'associazione terroristica che li propugna (Sez. 1, n. 51654 del 9/10/2018, Rv. 274985); il pericolo concreto, derivante dalla condotta così posta in essere dall'agente, di commissione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal reato esaltato, può concernere, infatti, non soltanto la realizzazione di specifici atti di terrorismo, ma anche l'adesione di taluno a un'associazione terroristica ex art. 270 bis c.p. (Sez. 1, n. 47489 del 6/10/2015, Rv. 265264).

Integra pertanto il reato di apologia di delitti di terrorismo, punito dall'art. 414 c.p., comma 4, la diffusione di documenti di contenuto apologetico inneggianti allo Stato islamico o alle attività terroristiche dell'Isis, mediante il loro inserimento (o la loro condivisione) su piattaforme - o social media - internet, in considerazione sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell'art. 270-bis c.p., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale, sia della potenzialità diffusiva indefinita di tale modalità comunicativa (Sez. 5,n. 1970 del 26/09/2018, dep. il 16/01/2019, Rv. 276453).

3.2. Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta e coerente applicazione, supportata da un'ampia ed esaustiva motivazione, nel pronunciare la condanna del K. per il reato di apologia per via telematica dell'organizzazione terroristica dell'Isis.

La sentenza d'appello ha riportato in modo puntuale le condotte, ritenute penalmente rilevanti, accertate nel giudizio di primo grado a carico dell'imputato, consistite in particolare: nell'adesione a un gruppo presente su facebook denominato prima "lo Stato islamico nello Stato" e poi "Iraq e Syria estensione islamica del califfato sull'esempio del Profeta", connotato da una chiara impronta sostenitrice dell'Isis; nella condivisione di un post successivo al 12 gennaio 2015, di commento agli attentati di (OMISSIS) e ‘per K., esprimente sostegno allo Stato islamico con caratteri antioccidentali e antisionisti, supportando una ricostruzione complottista degli atti terroristici e giustificando sul piano morale la reazione degli attentatori come risposta alla libertà di satira dei giornalisti; nel reiterato incitamento alla jihad contro i cristiani, esprimendo sostegno alla costituzione del califfato islamico, esaltando la strategia del califfato globale predicata dall'Isis e le sue conquiste militari in Siria, mediante condivisione delle informazioni dell'organo di propaganda dell'Isis stesso; nella ripetuta appostazione di manifestazioni di sostegno ad organizzazioni terroristiche dello scenario salafita, riconducibili al (OMISSIS), come le brigate (OMISSIS); nella espressione di sostegno a gruppi terroristici di matrice islamista operanti in Libia e in Siria, impostandone il vessillo come immagine del proprio profilo; nella condivisione non solo dell'ideologia ma anche dei metodi dell'Isis, postando contenuti di esaltazione degli omicidi commessi con modalità brutali (decapitazioni, sgozzamenti) da tale organizzazione; nella esaltazione dei combattenti islamisti e dei martiri della jihad, sottolineando la giustezza della loro azione; nella specifica esaltazione di figure simbolo del terrorismo islamico internazionale, tra le quali lo sceicco A.E.A., al quale gli attentatori di Parigi avevano dichiarato di essersi ispirati, e S.a.R., condannata per un attentato ad Amman che aveva causato 61 vittime; nella condivisione sul proprio profilo facebook della traccia audio postata dall'autore del duplice attentato del 14 e 15 febbraio 2015 a Copenaghen.

I contenuti specifici dei post e dei like ritenuti più significativi, sul punto, sono stati poi riportati in modo analitico e dettagliato nel testo della motivazione della sentenza di secondo grado, alle pagine da 38 a 42, alla cui lettura si fa integrale rimando.

Si tratta di condotte, consistite nella pubblicazione e nella condivisione di file di testo, immagini, video e altri contenuti multimediali provenienti direttamente dall'associazione terroristica (Isis) o da altri soggetti che ne avevano condiviso in rete i materiali, e talora redatti personalmente dall'imputato, la cui materialità non é stata contestata in sede di interrogatorio - come si é già detto - dal K., il quale si é limitato a sminuirne il significato e la rilevanza penale, secondo una valutazione che é stata riproposta dalla difesa nel motivo di ricorso. Sulla scorta del contenuto oggettivo di tali materiali, della loro provenienza da una organizzazione - l'Isis - la cui natura terroristica é stata riconosciuta a livello internazionale, in plurime risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (a partire dall'agosto 2014) e in documenti del Consiglio dell'Unione Europea aventi carattere vincolante nel diritto interno anche in forza del rinvio contenuto nell'art. 270 sexies c.p., nonché della palese finalità perseguita, mediante la loro diffusione via internet, di esaltare le azioni e gli scopi di tale organizzazione, rappresentandone l'adesione come frutto di una scelta corretta e addirittura doverosa, la sentenza impugnata ha escluso che l'attività del K. potesse rientrare in una legittima espressione del proprio pensiero politico-religioso, nell'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 21 Cost., e ne ha ritenuto invece la natura e la funzione propagandistica/apologetica dell'associazione terroristica, in termini concretamente idonei a determinare l'effettiva commissione di ulteriori reati della stessa specie, anche mediante la sollecitazione dell'adesione di nuovi adepti al sodalizio criminale.

Il giudizio di fatto così formulato dalla Corte di merito, in termini logici e lineari, conformi ai principi giurisprudenziali sopra delineati in tema di violazione dell'art. 414 c.p., non è censurabile in sede di legittimità, ed è stato ulteriormente corroborato dalla sentenza impugnata, con riguardo alla consapevole volontà diffusiva del messaggio terroristico da parte dell'imputato, valorizzando sia la storia personale di progressiva autoradicalizzazione del K., emersa dalle risultanze istruttorie, sia i contenuti delle conversazioni oggetto di intercettazione ambientale avvenute a bordo dell'autovettura in uso allo stesso, attestanti la sistematica opera di persuasione e di propaganda delle idee jihadiste e delle azioni dell'Isis svolta anche personalmente dal K. nei confronti dei suoi interlocutori ed accompagnatori, per lo più della medesima estrazione religiosa. Le deduzioni del ricorrente circa il numero ridotto, e non precisamente accertato nella sua consistenza, di follower del profilo facebook dell'imputato e di "like" apposti ai file da lui condivisi o postati, sono dunque inconferenti e inidonee a scalfire la tenuta logica della motivazione della sentenza di condanna: stante la pacifica natura di reato di pericolo della violazione dell'art. 414 c.p., ad integrare il reato basta la concreta possibilità che la diffusione, continuativa e ingravescente come nella specie, di documenti di contenuto apologetico e propagandista inneggianti allo Stato islamico e alle attività terroristiche dell'Isis, crei o comunque incrementi il rischio potenziale di commissione di reati lesivi di beni omologhi di quelli offesi dai crimini esaltati, ciò che é stato puntualmente verificato dai giudici di merito con riguardo alla situazione di pericolo concreto determinata dall'azione comunicativa dell'imputato indirizzata a una platea indeterminata di destinatari/utilizzatori della medesima piattaforma internet, accentuata dall'enorme capacità diffusiva dello strumento telematico.

3.3. Il motivo di censura si rivela dunque privo di fondamento.

[…]

**Bullismo e c.d. stalking**

**Cass. pen., sez. V, 27/04/2017, n. 28623**

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/10/2016 la Corte d'appello di Napoli, sezione per i minorenni, ha confermato la decisione di primo grado che, per quanto ancora rileva, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia F.A., C.G., M.C. ed R.E., avendoli ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 612-bis c.p. in danno di P.E. (capo a), in esso assorbito il reato di cui all'art. 594 c.p. (capo b).

2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 417 c.p.p., comma 1, lett. b) e art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), per mancata enunciazione in forma chiara e precisa del fatto di cui al capo b).

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, caratterizzate da genericità nonché dalla mancata collocazione temporale degli episodi e, comunque, non confortate da nessuno dei testi ascoltati e dalla documentazione prodotta.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 612-bis c.p., sottolineando l'assenza di dimostrazione della serialità delle condotte e del verificarsi dell'evento di danno richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, in quanto nel dispositivo della decisione della Corte territoriale non era stato indicato il numero dei giorni che il giudice di secondo grado si era assegnato per il deposito della sentenza.

2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'intervenuta abrogazione del delitto di cui all'art. 594 c.p., ritenuto assorbito nel più grave reato di cui all'art. 612-bis c.p. dalla decisione di primo grado, poi confermata, in epoca successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 7 del 2016, dalla sentenza impugnata.

2.6. Con il sesto motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un documento - il certificato del 25/11/2009 dell'Unità operativa di assistenza riabilitativa della ASL di Caserta - oggetto di "allegazione atipica" agli atti del processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Al riguardo, si osserva che l'addebito di cui al capo b), sin dalla pronuncia di primo grado, è stato ritenuto assorbito nella fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., ossia è stato colto dai giudici di merito come privo di autonomia giuridica, in quanto tradottosi in comportamenti costituenti un mero frammento delle condotte persecutorie.

Ciò posto, va ribadito che, ai fini della rituale contestazione del delitto di cui all'art. 612-bis c.p. - che ha natura di reato abituale -, non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa (Sez. 5, n. 7544 del 25/10/2012 - dep. 15/02/2013, C., Rv. 255016).

Proprio in tale cornice di riferimento, si coglie la giuridica esattezza dei rilievi svolti dalla Corte territoriale, la quale, va aggiunto, non ha affatto escluso l'esistenza di condotte lesive dell'onore - al punto che ha sottolineato un brano della deposizione del P., nel quale quest'ultimo ricordava di essere stato offeso per il modo in cui portava i capelli o si comportava - ma solo la contestazione, da parte dell'accusa, di specifici atti ingiuriosi.

Ne discende che è del tutto erronea l'affermazione che si legge in ricorso, secondo cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto non dimostrata l'esistenza di reiterati comportamenti lesivi.

2. Il secondo motivo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Sotto il primo profilo, deve ribadirsi che le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime.

Sotto il secondo profilo, la genericità delle dichiarazioni della persona offesa rappresenta una mera asserzione difensiva rispetto alla puntuale sintesi operata dalla sentenza impugnata, nella quale si coglie lo sviluppo temporale e soggettivo della vicenda, caratterizzata dall'intervento del R. e di altro soggetto non coinvolto nel presente processo solo nel corso del secondo anno scolastico, dopo che il F., il C. e altro soggetto si erano resi autori delle aggressioni fisiche e delle molestie nel primo anno di frequenza delle scuole superiori.

Peraltro, alla luce dei principi di diritto sopra ricordati, ben s'intende che le dichiarazioni della persona offesa siano state ritenute solidamente corroborate proprio dal filmato dell'aggressione alla quale partecipa anche il M..

Del tutto significativamente, i ricorrenti, lungi dal confutare la logicità del percorso argomentativo che sorregge le conclusioni della sentenza impugnata, valorizzano gli elementi probatori che non sono stati acquisiti (l'assenza di consapevolezza dei fatti da parte degli insegnanti o di altri compagni di scuola), ossia elementi negativi, con i quali, peraltro, la Corte territoriale si confronta, sottolineando il clima di connivenza e l'insipienza di quanti, dovendo vigilare sul funzionamento dell'istituzione, non si accorsero di nulla.

In definitiva, va ricordato che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063).

Rispetto a siffatta ricostruzione, la tesi del carattere isolato di alcuni episodi risulta del tutto priva di specifico aggancio alle positive risultanze processuali.

Quanto, poi, al verificarsi dell'evento del reato, questa Corte torna a rilevare che la prova della causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G, Rv. 261535).

In tale prospettiva, non è dato cogliere alcuna illogicità nelle conclusioni della Corte distrettuale, che ha ricordato un brano estremamente significativo della deposizione della persona offesa, la quale ha riferito che, ormai succube della violenza, dopo un'iniziale tentativo di ribellione, aveva dovuto accettare condotte di sopraffazione "per evitare altre botte".

E, del resto, che il P. abbia continuato a frequentare la scuola, nonostante il timore di ulteriori molestie (come anche l'assenza di iniziali denunce e di certificati medici), è privo di decisività, alla luce dello stato di soggezione psicologica, sul quale i giudici di merito hanno ampiamente argomentato, e comunque va letto alla luce del finale abbandono dell'istituto teatro delle vicende.

3. Per ragioni di ordine logico, va poi esaminato il sesto motivo, che è inammissibile, perchè non è diretto contro la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha posto a fondamento delle proprie conclusioni, quanto al verificarsi dell'evento del reato, il certificato medico indicato dai ricorrenti, osservando, piuttosto, che la mancanza di prova documentale era del tutto irrilevante, giacchè era stata del tutto esauriente la deposizione della persona offesa. E tale conclusione, per quanto detto al punto che precede, è assolutamente coerente con il costante orientamento di questa Corte.

4. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, perchè la mancata indicazione del termine per il deposito della motivazione non è previsto come causa di nullità della sentenza dall'art. 546 c.p.p., comma 3.

5. Il quinto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che l'assorbimento dei fatti di ingiuria nel più ampio contesto degli atti persecutori non presuppone affatto, secondo quanto osservato dai ricorrenti, il riconoscimento della sussistenza della penale illiceità dei primi, ma, come detto supra sub 1, l'individuazione delle condotte offensive come frammento obiettivo della fattispecie ritenuta.

6. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Siffatta considerazione consente di superare in radice le questioni, sollevate in sede di discussione dalla difesa, quanto all'estinzione del reato.

E ciò non senza aggiungere che il termine di prescrizione decorre dal momento della consumazione del reato, la quale coincide non con la cessazione delle condotte, ma, alternativamente, con "l'evento di danno", consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con "l'evento di pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto (si veda, sia pure ad altri fini, la puntualizzazione di Sez. 5, n. 17082 del 05/12/2014 - dep. 23/04/2015, D L, Rv. 263330).

7. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da maggiorenne con riferimento alla decisione di condanna relativa a reati commessi da minorenne non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali nè al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, trovando applicazione la disciplina di favore dettata dal D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 29 (Sez. 1, n. 26870 del 03/10/2014 - dep. 25/06/2015, S, Rv. 264025).